SINEO chiede che, per non renderla troppo complicata, si legga e si presenti alla votazione ogni parte separatamente.

IL PRESIDENTE pone ai voti la prima:

« Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni 21 è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè: »

(È adottata).

» 2.ª Nei paesi soggetti allo Statuto Sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione a' termini dell'art. 104 della legge 17 marzo p. p. »

(È adottata).

» 3.ª Nella Lombardia e provincie Venete i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi. I cittadini in istato di prorogata minor età. Quelli che furono condannati, o che sono inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume, o per cupidigia di lucro: nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive, e le contravvenzioni di finanza e di caccia. Quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto. I cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino d'avervi rinunciato, eccettuato i consoli degli Stati esteri e loro addetti. »

(È adottata).

» 4.ª Ogni elettore che abbia compiuta l'età di anni 27 è eligibile. »

FRASCHINI crede che, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'alinea precedente e relative tutte alla Lombardia e provincie Venete, questo alinea che vi fa seguito, non si applichi al Piemonte; che però a togliere ogni dubbio od equivoco sia bene di aggiungergli le parole che incominciano l'alinea seguente.

RATTAZZI *relatore* non vede come si possa dubitare di questo, mentre le parole dell'alinea antecedente si riferiscono ad eccezioni di persone, e il successivo contiene invece un diritto che si conferisce ad ognuno. Non si può certamente pensare che uno faccia parte dell'altro: ciò non ostante, se ad evitare qualunque dubbio si crede di dover aggiungere un'esplicita dichiarazione, si faccia pure.

SIOTTO-PINTOR vi appunta la troppo giovane età che si richiede per gli elegibili. Vuole che abbiano almeno trent'anni, dopo i quali solamente, acquetate le passioni giovanili ed avuta qualche esperienza delle cose, si può assennatamente trattar del Governo, e delle fondamenta degli Stati. La è d'altronde cosa assurda il pretendere che un deputato ad un parlamento ordinario debba avere trent'anni, mentre poi si stabilisce che bastino ventisette ad un deputato d'un'assemblea Costituente, dove si gettano le basi di ben altre leggi che non son quelle che comunemente si facciano. Però a togliere cotesto inconveniente egli presenta un emendamento così concepito:

« Ogni elettore che abbia compiuta l'età d'anni 30 è eleggibile. »

(Non è appoggiato).

FIGINI presenta un altro emendamento nei termini seguenti:

« Ogni elettore che sappia leggere e scrivere, e che abbia compiuta l'età d'anni 27 è eleggibile. »

(È appoggiato). (*Verb.*)

RAVINA crede inutile quest'emendamento perchè gli pare impossibile che si mandi all'assemblea Costituente uno che non sappia nè leggere, nè scrivere; che se poi ciò avvenisse, dovrebbe credersi in questo caso che colui che venisse eletto a rappresentante del popolo fosse dotato di qualità così straordinarie e sorprendenti da rendere utilissima alla patria la propria opera. Nel qual caso si farebbe ingiustizia nell'escluderlo.

Carlo Magno, dic'egli, quel gran legislatore e quel forte guerriero non sapeva nè leggere, nè scrivere, e firmava i suoi decreti, dicesi, coll'impronta della mano tinta nell'inchiostro (*Ilarità*).

Il senso comune, egli conchiude, non è poi così comune, come si crede; si trova molte volte presso le persone incolte ed alle volte illumina più l'idea chiara di un uomo di questa fatta, che discorsi eruditi. (*Conc.*)

PESCATORE soggiunge che, trattandosi di elezioni che hanno per base il suffragio universale, non è lecito sanzionare una restrizione arbitraria che rigetta fuori dell'assemblea un eletto dal popolo, e così offende questo nei suoi primi diritti politici.

FIGINI dichiara di ritirare il suo emendamento.

IL PRESIDENTE pone ai voti la 4ª parte dell'articolo.

(È adottata).

PALLUEL vi propone la seguente aggiunta:

« I deputati all'assemblea Costituente che non sono stipendiati dal Governo avranno, diritto ad un'indennità di lire quindici al giorno durante la sessione.

» Questa spesa sarà a carico dello Stato. »

(Il proponente la svolge ed è appoggiata). (*Verb.*)

FOLLIET propone che quest'aggiunta venga emendata nel senso che si stabilisca essere eccettuati i deputati che abbiano la loro residenza nella città in cui la Costituente sarà per radunarsi. (*Conc.*)

MARTINET propone che si eccettuino gl'impiegati perchè hanno già uno stipendio.

SIOTTO-PINTOR protesta contro questa proposizione, allegando che già molte ambizioni si agitano pella deputazione, e che aggiungere uno stipendio a questa carica sarebbe un dare novella esca alle passioni. L'interesse del paese invece, attesta egli altamente, esigere che siano eletti a rappresentanti del popolo gli uomini di merito e non gl'intriganti. D'altra parte essere ingiusta questa proposta, anche pella parte in cui si eccettuano gl' impiegati, poichè l'impiegato che non possegga beni di fortuna, deve sopperire a molte spese per recarsi all'assemblea.

Ei dichiara votare perchè non vi sia indennità; e nel caso che la Camera voglia decidere contrariamente alla sua opinione, perchè non vi sia esclusione pegl'impiegati reputandola illiberale.

PESCATORE vota contro perchè fra le basi organiche di uno Stato è interessante quella dello stipendio e quindi dovea parlarsene nel protocollo; non essendosene in questo parlato, non deve la Camera sola fare quest'aggiunta alle basi organiche. (*Conc.*)

DEMARCHI invece la appoggia dicendo (*rivolto verso il deputato Ravina*): se non fosse altro che per dar modo al Carlo Magno di qualche villaggio di avere accesso all'assemblea. (*Ilarità*). (*Cost. Sub. e Risorg.*)

UN DEPUTATO soggiunge che, se la si toglie, non vede ragione di conservare lo stipendio a quegl'impiegati che saranno dalle elezioni mandati a sedere nella Costituente. L'equità richiede che niuno riceva danaro dalla nazione.

SIOTTO-PINTOR risponde che quest'equità che ora s'invoca, sarebbe altamente ingiusta, se non tende che ad escludere tutti gl'impiegati.

IL PRESIDENTE qui crede bene di dividere in due parti la proposizione Palluel, e di presentare alla decisione della Camera: 1.° Se debbasi accordare un'indennità ai deputati